

PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992

SPECIE: PICCIONE (*Columba livia* forma *domestica*)

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per prevenire gravi danni a cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI: l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche associato all'utilizzo di sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi. E' ammesso l'uso di zimbelli e/o stampi (richiami comunque non vivi).

PERIODO DI APPLICAZIONE: dalla terza domenica di settembre 2015 al 31 gennaio 2016 nel rispetto dei limiti previsti dai calendari venatori provinciali.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento fisso e temporaneo per un numero massimo giornaliero e stagionale di 20 e 200 capi per operatore.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di piccione ha raggiunto dimensioni tali da rendere più difficoltosa la gestione della coesistenza tra uomo ed il Colombide. I colombi costituiscono una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della vita cittadina e più in generale della convivenza uomo/animale con implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico-monumentale, senza trascurare gli aspetti economici e le conseguenze che l'ampia dispersione dei colombi di città nelle campagne confinanti determina a carico di alcune produzioni agricole. Le cifre inerenti gli aspetti economici attribuiti al Colombo di città nel corso dell'anno 2014 su coltivazioni agrarie nelle diverse realtà provinciali rappresentano, con buona probabilità, dati solo parziali non rappresentativi della dimensione complessiva della problematica che comporta una serie crescente di costi relativi alla prevenzione ed al risarcimento dei danni anche negli ambiti urbani quali, ad esempio, quelli imputabili alle attività di cattura e soppressione e/o di somministrazione di sostanze ad azione antifecundativa, piuttosto che il posizionamento di reti protettive o sistemi elettrici di esclusione della posa su edifici monumentali, scuole, luoghi

di cura e di degenza. Stante la situazione sopra rappresentata e visto lo status ecologico (entità faunistica che ha conosciuto un'importante crescita distributiva e delle consistenze numeriche) e normativo (specie ricompresa tra la fauna selvatica) proprio del Colombo di città, si ritiene che abbattere un numero limitato di capi, ma nelle immediate vicinanze delle coltivazioni a rischio, in modo da rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un certo tempo, sia un metodo efficace ed accettabile; il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Emilia-Romagna risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI: gli operatori individuati per ogni Provincia e per la Città Metropolitana di Bologna devono apporre nell'apposita sezione del tesserino regionale, nel primo spazio utile a fianco della sigla **PC*** una **X** all'interno dell'apposito spazio per ognuno dei capi abbattuti. L'annotazione di ogni singolo capo deve avvenire ogni qualvolta si cambia o si lascia l'appostamento di caccia. Inoltre ciascun operatore interessato dovrà compilare, al termine del periodo di prelievo, la scheda riepilogativa C posta a pagina 77 del tesserino regionale indicando l'ATC, o la sigla della Provincia se gli abbattimenti sono avvenuti in AFV, il numero complessivo di giornate effettuate e di capi abbattuti nell'intero periodo di prelievo ed inviarla alla Provincia di residenza e alla Città Metropolitana di Bologna o agli uffici regionali che saranno individuati in esito al processo di riordino istituzionale entro il termine ultimo del 31 marzo 2016. Il rendiconto complessivo dei capi abbattuti verrà trasmesso dalla Regione entro il 30 giugno 2016 alle autorità di cui all'art. 19 *bis* comma 6 della Legge n. 157/1992.

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nell'intero territorio metropolitano sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Città Metropolitana di Bologna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Città Metropolitana di Bologna e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI FERRARA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ferrara o alle zone di preparco del Delta del Po, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Ferrara e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Forlì-Cesena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Forlì-Cesena e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI MODENA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Modena, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Modena e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI PARMA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

SOGGETTI ABILITATI: gli iscritti agli ATC della Provincia di Parma, coloro che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Parma e coloro che esercitano la caccia in Azienda faunistico-venatoria.

PROVINCIA DI RAVENNA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Ravenna, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Ravenna e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

LUOGO DI APPLICAZIONE: nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

SOGGETTI ABILITATI: gli iscritti agli ATC della Provincia di Reggio Emilia, coloro che esercitano l'esercizio venatorio in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Reggio Emilia, coloro che esercitano l'esercizio venatorio in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.

PROVINCIA DI RIMINI

LUOGO DI APPLICAZIONE: nell'intero territorio provinciale sulla base dei danni rilevati nel periodo 2010-2014 e delle elevate probabilità che i danni si ripetano nella stagione agraria 2015. Il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo 100 metri dai confini) degli appezzamenti in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi a protezione delle colture e sono presenti cereali autunno-vernini, colture proteo oleaginose, cereali primaverili estivi e stoppie.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Emilia-Romagna iscritti agli ATC della Provincia di Rimini, i residenti in Emilia-Romagna che esercitano l'attività venatoria in mobilità alla fauna migratoria negli ATC della Provincia di Rimini e coloro che esercitano l'attività venatoria in Azienda faunistico-venatoria o che abbiano optato per la forma esclusiva di caccia di cui all'art. 12, comma 5, lett. b) della Legge n. 157/1992.